



COMUNE DI ACQUAFREDDA

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25010 Via della Repubblica, 14 tel. 030/9967912 - fax 030/9967474

p.e.c.: protocollo@pec.comune.acquafredda.bs.it

Cod. Fisc. 85001290171 - Partita IVA 0072578 098 5

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto a copertura delle spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Acquafredda

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono

definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N.83 del 20/12/2023 del Comune di Acquafredda che ha approvato il presente Avviso.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Con il presente bando il Comune di Acquafredda intende fornire una risposta alle piccole e microimprese operanti nel settore del commercio e dell'artigianato, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19 e all'emergenza energetica, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione, secondo l'indirizzo in tal senso disposto dal DPCM sopra richiamato.
2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. Il presente avviso ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Acquafredda (BS) al link: <http://www.comune.acquafredda.bs.it>

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari, per l'anno 2022, a 20.891€ a valere sulla quota della terza annualità di cui al DPCM sopra citato. Ai sensi dell'art.5 del DPCM per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in

riferimento alle precedenti annualità

2. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese¹, svolte in ambito **commerciale** e **artigianale**, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, identificate dalla **comprese**nza dei seguenti requisiti:

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche attraverso un'unità operativa² (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Acquafredda, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
 - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - non siano debitrici nei confronti del Comune di Acquafredda, e siano in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali alla data del 31/12/2022 oppure nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Acquafredda abbiano attivato una procedura di rateizzazione regolarmente rispettata preliminarmente alla domanda di contributo;
 - siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
2. Sono espressamente escluse dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:
- tutte le attività svolte in regime di libera professione;
 - attività ed imprese nel settore Finanziario ed assicurativo e di intermediazione mobiliare;
 - società per azioni;
 - esercizi di sale Gioco, Compro Oro
 - codice Ateco 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
3. In caso di impresa con unità operative in più comuni, saranno ammesse a finanziamento solo le spese di gestione e investimento, sostenute nell'anno 2022 per l'unità operativa presente nel Comune di Acquafredda. È fatto onere del richiedente provare la presente condizione.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Comune di Acquafredda, stante la situazione di emergenza imputabile all'aumento del costo dell'energia e del gas riscontrate per l'annualità 2022, intende promuovere l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto volto alla copertura delle spese di gestione o di investimento per i settori

² Se l'attività ha sede legale nel comune di Acquafredda ma la sede operativa è ubicata in un Comune diverso l'impresa non ha diritto all'agevolazione.

economici rientranti nelle casistiche espresse dall'art.4 c.1 del presente bando.

2. Le spese rendicontate dovranno essere state sostenute e pagate nel 2022 e non presentate a corredo di domande di contributo per le annualità precedenti della presente misura.
3. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese potranno riguardare:
 - spese di gestione dell'impresa: spese di gestione, energia elettrica-acqua-gas-telefono;
 - spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo;
 - acquisto di macchinari, impianti, arredi direttamente legati allo svolgimento dell'attività d'impresa;
 - spese di investimento per installazione di impianti di produzione di energia, anche con accumulo.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Lo stanziamento totale previsto per il bando è **20.891€**.
2. Si prevede un contributo una tantum a fondo perduto a copertura delle spese di gestione o di investimento fino al concorrere delle spese documentate e indicate alla domanda di contributo. Il limite massimo concedibile a ciascun beneficiario è pari a **1.000€**, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
3. Al termine dell'istruttoria verrà stilata una **graduatoria** che terrà conto dei seguenti **punteggi**:
 - a. apertura o ampliamento di nuova attività locale con sede in Acquafredda avvenuta nel 2022: **+30 punti**.
 - b. Spese di ristrutturazione, ammodernamento per innovazione di prodotto e di processo, spese di investimento in macchinari, mobilio e impianti direttamente legati allo svolgimento dell'attività di impresa: **+25 punti**.
 - c. Incremento del costo per utenze (imponibile in bolletta) nel 2022 superiore al 20% rispetto al IV trimestre 2020: **+15 punti**.
 - d. Riduzione del fatturato dichiarato al 31/12/2022 superiore al 20% rispetto alla media degli anni 2017÷2019: **+15 punti**.
 - e. Installazione di impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore ai 4Kw: **+20 punti**;
 - f. Installazione di sistemi di accumulo: **+20 punti**.

È fatto onore del proponente di fornire un'autocertificazione e tutta la documentazione che dimostri il diritto all'attribuzione dei succitati punteggi.

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Sono ammesse alla formazione della graduatoria tutte le domande presentate, anche quelle caratterizzate da punteggio pari a 0 punti.

4. In caso di disponibilità economica inferiore al totale delle spese rendicontabili indicate alle domande ricevute e ammesse al contributo, le somme a disposizione verranno assegnate fino all'esaurimento dei fondi mediante lo scorriamento della succitata graduatoria.
5. In caso di disponibilità economica superiore al totale delle spese rendicontabili indicate alle domande ricevute e ammesse al contributo (economie), le somme residue ancora a disposizione potranno essere ripartite fra gli aventi diritto proporzionalmente alla spesa sostenuta e considerata ammissibile.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un'istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall' articolo 4, secondo i format Allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente** a mezzo pec all'indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.acquafredda.bs.it, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2024.
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati A e B, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 -VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - a. presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - b. presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati A e B e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - c. presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.
3. Per ogni istanza ricevuta il Responsabile del Procedimento verifica la documentazione di spesa rendicontata e rileva il totale delle spese ammissibili e determina l'importo del contributo massimo concedibile.
4. Il Responsabile del Procedimento procede poi con la formazione della graduatoria ai sensi dell'art.6 comma 3.
5. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili finanziate, ammissibili non finanziate e non ammissibili a contributo con indicazione dell'entità del contributo spettante.

6. Qualora la somma dei contributi massimi concedibili sia inferiore al fondo a disposizione di cui all'art.2 c.1 il Responsabile del Procedimento provvederà a incrementare proporzionalmente i contributi massimi concedibili sino all'esaurimento del fondo.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 15 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, sulla base degli esiti definitivi della valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva l’elenco delle domande:
 - ammissibili e finanziate con indicazione del contributo concesso;
 - ammissibili ma non finanziate con indicazione del contributo concedibile;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune di Acquafredda all’indirizzo www.comune.acquafredda.bs.it;
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
6. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’ IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario

dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
 - c. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
 - e. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
 - g. conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 14 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel

giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 15 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a. il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b. gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il *Comune di Acquafredda*
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 16-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Acquafredda. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Sindaco Ing. Maurizio Donini.
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.acquafredda.bs.it.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Acquafredda